

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E
SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA

Prot. N.

181249

Data

5 MAR. 2014

Al

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
VIA IV NOVEMBRE 119/A

00187 ROMA

A.C.O. Provincia di Roma - Ufficio <u>10/5</u>	
Anno <u>2014</u>	Classificazione <u>PTA/613</u>
Fascicolo <u>PIT</u>	
N. <u>45869</u>	Data <u>03/04/2014</u>

e.p.c.

Regione Lazio
Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale
Caccia e Pesca
Area Politiche di Mercato ed
Organizzazione delle Filiere Programmazione Integrata
SEDE

Oggetto: Reg. CE 1698/2005 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013
Progettazione Integrata territoriale (PIT) - Cod. Pit RL 074 Misura 313
Ente: **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA** - Codice Domanda **8475908425**
Trasmissione Atto di Concessione.

Si comunica che la Direzione Regionale Agricoltura con determinazione n° G03466 del 20/03/2014, ha autorizzato il finanziamento della domanda di aiuto codice n. 8475908425 presentata in data 24/06/2010, assunta al protocollo con n. 121300/28 del 13/07/2010 ed intestata al Comune richiedente in oggetto.

In esecuzione di detta determinazione della Direzione Regionale Agricoltura, l'Area Decentrata Agricoltura di Roma ha emesso il Provvedimento di concessione n°791 del 24/03/2014 che si allega in duplice copia. L'Ente in indirizzo dovrà far pervenire all'Amministrazione regionale che ha rilasciato il presente atto, entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso, la deliberazione di accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute, con la quale:

- si recepisce il presente provvedimento di concessione, da riconsegnare sottoscritto e timbrato in ciascuna pagina
- si riapprova il progetto esecutivo ed il quadro economico;
- si provvede all'effettivo stanziamento, nell'apposito capitolo di bilancio, della somma corrispondente alla quota di partecipazione a proprio carico, per la realizzazione del progetto finanziato;

Si evidenzia che qualunque successiva comunicazione riferita al progetto ammesso e finanziato, dovrà riportare:

1. numero Provvedimento di concessione
2. data Provvedimento di concessione
3. codice domanda
4. CUAA

Il Responsabile P.O.
(Dott. Leonardo Gioia)

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Mario Cennerilli)



Direzione Regionale Agricoltura
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA

Prot.

181249

15 MAR, 2014

Reg. (CE) n.1698/05 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013

Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche

Misure: 313

D.G.R. n. 654/2009 del 07/08/2009 e successive mm. e il.

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI N. 791 DEL 24/03/2014

Beneficiario/Ditta	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
Codice CUAA	80034390585
Codice domanda	8475908425
Determinazione Dipartimentale	n. G03466 del 20/03/2014
Investimento ammesso	127.930 euro
Contributo concesso	127.930 euro

IL DIRIGENTE

DATO ATTO

- che con D.G.R. n. 412 del 30/05/2008 pubblicata sul Sup. Ord. N. 62 al BURL n. 21 del 07/06/08 modificata e integrata da: DGR n. 723 del 17/10/2008 pubblicata sul Sup. Ord. N. 127 al BURL n. 40 del 28/10/08; DGR 106 del 27/02/2009 pubblicata sul Sup. Ord. N. 36 al BURL n. 9 del 07/03/09; DGR 370/2010 pubblicata nel BURL n.32 del 28/8/2010, parte II; DGR n.319 del 08/07/2011, ss. mm. e il.; D.G.R. n.62/2012 pubblicata nel BURL n.11 del 21 marzo 2012; D.G.R. n.151 del 19 giugno 2013, pubblicata sul BURL n.53 del 2 luglio 2013 sono state approvate le disposizioni attuative per le misure ad investimento e le modalità di accesso ai benefici previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007-2013, modalità che si applicano anche alle misure dell'asse III.
- che con D.G.R. n. 360 del 15/05/2009 è stato approvato il bando Pubblico per la Progettazione Integrata Territoriale (PIT)
- che con D.G.R. n. 654 del 07/08/2009 pubblicato nel S.O. n.133 al BURL n. 33 del 07/09/2009 è stato approvato il bando Pubblico della Misura "313" + "Incentivazione di attività turistiche"
- che il beneficiario AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, in attuazione del bando pubblico di cui al punto precedente, ha presentato istanza di finanziamento sulla Misura 313 Azione A2, nell'ambito della Progettazione Integrata Territoriale null, pervenuta in data 11/06/2010 ed acquisita al protocollo della Direzione Regionale Agricoltura con n. 121300/28 del 13/07/2010;
- che con Determinazione n. A1615 del 02/03/2011 è stato definito ed adottato il modello organizzativo per il trattamento delle domande di aiuto relative ai progetti presentati in attuazione del PSR 2007/2013 del Lazio ed afferenti alle Progettazioni Integrate Territoriali;
- che con provvedimento n. 560564 del 21/12/2012 di ROMA è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (Tutor di progetto) nella figura del funzionario Procaccianti Alessandro incaricato di svolgere l'istruttoria tecnico-amministrativa del progetto;

- che con Determinazione n. A1028 del 26/10/2011 sono state approvate le disposizioni per la valutazione della ricevibilità delle domande individuali di aiuto ricomprese nelle PIT definitive dichiarate ricevibili;
- che con Delibera di Giunta n. 977 del 17/12/2009 sono state approvate ulteriori disposizioni procedurali, anche concernenti la valutazione delle domande di aiuto individuali presentate nell'ambito della Progettazione Integrata Territoriale, per l'accesso ai regimi di aiuto attivati con i bandi pubblici delle "misure ad investimento" (D.G.R. 654/09);
- che con verbale del 06/08/2013, sulla base delle risultanze istruttorie e di valutazione, è stato accertato che la domanda di aiuto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal sopracitato bando pubblico misura 313 (D.G.R. n. 654/2009);
- che il beneficiario, a seguito delle verifiche istruttorie condotte in fase di ammissibilità risulta essere "soggetto affidabile" come definito ai sensi dell'art. 13 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" (DGR 412/2008 e successive mm. e ii.);
- che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei criteri di selezione fissati dal programma comunitario per l'approvazione dei progetti;
- che il beneficiario ha dichiarato di non aver ottenuto né richiesto per l'esecuzione delle operazioni ammesse a contributo, ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- che con determinazione n. A6524 del 27/06/2011 è stata istituita la Commissione di valutazione dei Progetti Integrati Territoriali definitivi;
- che con Determinazione n. G03466 del 20/03/2014 è stato approvato e autorizzato al finanziamento il PIT cod. null presentato dal proponente null che include l'attivazione di più misure tra le quali il progetto presentato dal beneficiario null, costituito dall'attivazione della Misura 313 Azione A2, per un investimento massimo ammissibile di euro 127.930 e un contributo pubblico finanziato pari a euro 127.930;
- che con l'atto IntT _____ di autorizzazione al finanziamento per il PIT null, rilasciato in ottemperanza a detta determinazione n. G03466 del 20/03/2014, il progetto del beneficiario null è stato dichiarato coerente con il PIT e finanziabile nella misura di euro 127.930 di spesa pubblica.
- che con Deliberazione di Giunta n. 161/2010 sono state stabilite riduzioni o esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi in base alla gravità, entità e durata dell'impegno violato;
- che con provvedimenti dirigenziali, l'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 del Lazio provvede, a seguito di modificazioni intervenute nel quadro normativo o procedurale di riferimento, alla revisione degli impegni e alle relative riduzioni/esclusioni nei casi di inadempienza degli stessi, aggiornando le "schede di misura" come definite con la DGR n. 161/2010 e successivi atti dirigenziali;

DISPONE

In conformità e in esecuzione delle disposizioni di cui alla citata Determinazione n. G03466 del 20/03/2014 la concessione a favore del Beneficiario AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA (CUAA 80034390585) del contributo di euro 127.930 in conto capitale, per un investimento complessivo massimo ammesso di euro 127.930 (al netto di IVA a carico del beneficiario) per l'aiuto richiesto con domanda n. 8475908425.

Il totale "Richiesto" del seguente "Quadro Economico Finale" fa riferimento unicamente alle voci di spesa dichiarate totalmente o parzialmente ammissibili, escludendo il "richiesto" di quelle dichiarate totalmente non ammissibili

In merito agli investimenti approvati e finanziati, in considerazione dei massimali di spesa e di intensità di aiuto previsti dal bando pubblico della Misura 313, è di seguito riportato il quadro economico finale delle operazioni ammesse:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Misura : 313 azione : A2

	RICHIESTO			AMMISSIBILE			FINANZIABILE***		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
A) Investimenti strutturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Macchine ed attrezzature	116.300	100	116.300	116.300	100	116.300	116.300	100	116.300
C) Investimenti immateriali **	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PARZIALE VOCI A)+ B)+ C)	116.300	100	116.300	116.300	100	116.300	116.300	100	116.300
Spese generali di A)+ B)+ C)	25.960	100	25.960	11.630	100	11.630	11.630	100	11.630
TOTALE GENERALE INVESTIMENTO	142.260	100	142.260	127.930	100	127.930	127.930	100	127.930

L'IVA non costituisce mai spesa eleggibile, salvo i casi previsti dall'art 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, che dispone che è ammissibile a contributo FEASR l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'Art. 4, paragrafo 5, primo comma della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema Comune di imposta sul valore aggiunto base imponibile uniforme.

In allegato al presente atto vengono riportati i quadri di dettaglio che riportano per ogni tipologia di investimento la distinta delle singole voci ammesse a finanziamento.

Il beneficiario, pena la pronuncia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal sistema sanzionatorio e dei controlli, secondo quanto disposto con le procedure di attuazione di cui alla dgr 412/2008 e ss.mm.ii. dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati:

DISPOSIZIONI GENERALI

- eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti e svolgere le altre attività previste negli interventi ammessi, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie definite in fase di ammissibilità e richiamate nel presente provvedimento;
- rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per l'investimento previsto negli interventi progettuali finanziati con il presente provvedimento;
- realizzare gli investimenti approvati e finanziati nel rispetto della tempistica di realizzazione e di rendicontazione.
- assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli ed esibire ai funzionari incaricati dell'accertamento, che ne acquisiscono fotocopia, gli originali dei

documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, quietanze, ecc.) relativi alle spese sostenute. In sede di accertamento dell'esecuzione delle operazioni ammesse a finanziamento i funzionari incaricati provvederanno all'annullamento delle fatture originali apponendo la seguente dicitura: "Reg. (CE) n. 1698/2005 - Misura 313 Azione A2 -Progettazione Integrata Territoriale null Domanda n. 8475908425, Data: __/__/__ e firma del funzionario incaricato _____";

- garantire la pronta reperibilità e la conservazione per 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di richiesta del saldo finale, dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute.
- rispettare, nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal momento in cui l'Area competente per territorio informa, tramite lettera raccomandata A.R., il beneficiario dell'adozione del presente provvedimento di concessione del contributo, gli obblighi relativi al "periodo di non alienabilità", i vincoli "di destinazione", gli impegni ex post riportati nell'art. 22 delle Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento (DGR 412/2008 e ss. mm. ii);
- tenere sollevata e indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;
- attenersi, in materia d'informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974 del 2006 e richiamato all'art. 46 delle Disposizioni attuative per le misure ad investimento (DGR 412/08 e ss.mm.ii.) tenendo conto delle modifiche regolamentari introdotte dal Reg. CE 1175 del 2008;
- ottemperare a ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto, ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
- comunicare alla Regione altri eventuali finanziamenti pubblici percepiti nell'arco dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, in conformità al Regolamento "de minimis" n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- prima dell'autorizzazione dei pagamenti (anticipi/acconti/saldi) e qualora il contributo concesso sia superiore a euro **150,000,00** l'Amministrazione Regionale dovrà acquisire la certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura competente (D.P.R. 3 giugno 1998 n.252);

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA

- realizzare le attività relative all'azione a), tipologia 1 e 2 della 313, Azione A2, attuandole in collegamento con le produzioni agricole e forestali provenienti dal territorio della PIT null.
- garantire per le attività rivolte al pubblico, di cui alla misura 313, Azione A2, la copertura di almeno l'80% dei giorni festivi e prefestivi dell'anno, salvo che per le attività a carattere necessariamente stagionale

il beneficiario dovrà sottoscrivere il presente provvedimento per accettazione e consegnarne copia originale all'Area Settore Provinciale competente per territorio, che emette il presente atto, entro il termine perentorio di 30(trenta) giorni dalla data di accertata notifica dello stesso

Tempo di esecuzione dei lavori

Il beneficiario dovrà:

- realizzare le attività e gli investimenti richiesti ed approvati in fase istruttoria nel rispetto dei tempi previsti e autorizzati. La mancata rispondenza a

quanto indicato con l'operazione approvata e nel relativo cronoprogramma comporta la revisione del sostegno accordato sino al recupero totale delle somme erogate;

- ultimare gli investimenti previsti entro 6 mesi a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento ovvero, qualora beneficiario ente pubblico, dalla data del verbale di consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria della gara di affidamento.
- La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle attività e/o dei lavori sarà effettuata sulla base della comunicazione di fine lavori inviata dal beneficiario e/o della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento a saldo.

Si specifica che qualora il termine delle attività ricada oltre il 31/12/2015, l'erogazione del relativo contributo ammesso sarà subordinata alla possibilità di far transitare l'eleggibilità di tale spesa al prossimo periodo di programmazione 2014/2020.

Controlli

Il beneficiario, sia se soggetto privato che pubblico, è tenuto a consentire sopralluoghi da parte dell'Amministrazione Regionale al fine di verificare lo stato di avanzamento del progetto così come previsto nel cronoprogramma dei lavori definito e approvato in fase di istruttoria.

Considerato il termine ultimo consentito per la rendicontazione ai servizi comunitari delle spese sostenute con il PSR 2007/2013, vista la DGR n.151 del 19/06/2013 che fissa al 30 giugno 2015 il termine per l'ultimazione dei lavori, non potranno essere richieste né concesse proroghe che eccedano tale termine.

DISPOSIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

Inizio lavori

Il beneficiario dovrà:

- avviare i lavori entro e non oltre 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento.
- comunicare, per gli investimenti che prevedono interventi di carattere strutturale, all'Area ROMA la data di inizio lavori entro 15 giorni dall'inizio degli stessi, avendo cura di specificare, il nome dell' Direttore/i dei Lavori e dell/i responsabili della sicurezza del cantiere (solo dove pertinente con la natura degli investimenti). A tale proposito si evidenzia che l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al fine della corretta valutazione della decorrenza dell'eleggibilità delle spese sostenute nell'ambito della misura;

Qualora il beneficiario sia Ente Pubblico:

- il bando di gara, il verbale di aggiudicazione definitiva e il relativo provvedimento di approvazione, il provvedimento di approvazione del nuovo quadro economico a seguito di aggiudicazione, il contratto di affidamento dei lavori, il verbale di consegna dei lavori e il certificato di inizio lavori; tale documentazione dovrà pervenire tutta in originale o in copia conforme all'originale entro 15 giorni a decorrere dalla data di inizio lavori.
- avviare i lavori entro e non oltre 15 (quindici) giorni a decorrere dal verbale di consegna dei lavori.

Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente capoverso comporterà l'applicazione della penalità prevista dal sistema sanzionatorio delle riduzioni ed esclusioni, per tale inadempienza

Anticipo

Per la corresponsione di pagamenti a titolo di anticipo si fa riferimento alle norme stabilite dall'art. 15 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" (DGR 412/2008 e ss. mm. e ii).

Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nel citato articolo, si richiamano i seguenti aspetti:

- il beneficiario può richiedere, a far data dalla notificazione del presente provvedimento di concessione dell'aiuto ed entro e non oltre il sessantesimo giorno che precede il termine di fine lavori indicato nel presente provvedimento di concessione dell'aiuto, l'erogazione di un anticipo per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi;
- l'erogazione dell'anticipo potrà essere effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda telematica di pagamento di anticipo", utilizzando l'apposita funzione resa disponibile dal Sistema Informativo P.S.R. Lazio. All'invio telematico dovrà seguire l'invio cartaceo all'Area Settore Provinciale Agricoltura di ROMA della domanda sottoscritta e corredata dalla seguente documentazione:
 - idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, pari al 110% dell'anticipazione richiesta, a favore dell'Organismo pagatore A.G.E.A., conforme allo schema fac-simile predisposto dall'Organismo Pagatore A.G.E.A. di concerto con l'Autorità di gestione, da comporre esclusivamente utilizzando l'apposita funzione resa disponibile dal Sistema Informativo P.S.R. Lazio. Saranno ritenute valide esclusivamente le garanzie fidejussorie stipulate con Istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate dall'Organismo pagatore A.G.E.A., i cui elenchi aggiornati sono disponibili presso gli uffici dell'Autorità di Gestione.
 - dichiarazione di inizio lavori, laddove prevista, sottoscritta dalla ditta beneficiaria e, se del caso, da un tecnico abilitato, con indicazione della data di inizio degli stessi
 - fotocopia del documento d'identità valido del beneficiario richiedente, che sottoscrive la domanda di pagamento.

Qualora il beneficiario sia Ente Pubblico:

- Dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto previsto per gli Enti Pubblici dall'art.56, comma 2, del Reg. CE n. 1974/2006, per il sostegno allo sviluppo rurale, formato secondo il modello predisposto dall'Organismo Pagatore AGEA di concerto con l'Autorità di gestione, da comporre esclusivamente utilizzando l'apposita funzione resa disponibile dal Sistema Informativo P.S.R. Lazio;
- copia conforme all'originale del verbale di consegna dei lavori.
- fotocopia del documento d'identità valido del beneficiario richiedente, che sottoscrive la domanda di pagamento.

Acconti

Per la corresponsione di pagamenti a titolo di acconto si applicano le norme stabilite dall'art. 16 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" (DGR 412/2008 e successive mm. e ii).

Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nel citato articolo al quale si rinvia per una trattazione esaustiva dell'argomento, si richiamano di seguito i seguenti aspetti:

- il beneficiario può richiedere, in corso d'opera, l'erogazione di acconti del contributo concesso per lavori parzialmente eseguiti. A tal fine dovrà essere presentata "domanda telematica di pagamento di acconto", utilizzando l'apposita funzione resa disponibile dal Sistema Informativo P.S.R. Lazio. All'invio

telematico dovrà seguire un inoltro cartaceo, all'Area Settore Provinciale Agricoltura di ROMA, corredato di: dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori (nel caso di investimenti strutturali), specificando il numero di domanda di aiuto e la data del presente atto di concessione; copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria equivalente di cui all'art. 20 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" (DGR 412/2008 e successive mm. e ii); elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa; dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati.

- prima di procedere all'erogazione dell'acconto, l'Autorità di gestione si riserva la facoltà di richiedere specifica garanzia fidejussoria. La fideiussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente l'acconto in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti.
- gli acconti possono essere richiesti per un minimo del 40% e un massimo dell'80% del contributo concesso

Nel caso in cui sia stato corrisposto un anticipo del 50% del contributo (art. 56 del Reg. CE 1974/2006 come modificato dal Reg. CE 363/09), è consentita l'erogazione di un solo acconto sino al raggiungimento, unitamente all'anticipo di cui sopra, di una percentuale non superiore all'80% del contributo concesso.

Inoltre:

- per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, considerata l'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso nell'ambito della Misura;
- per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti per un importo complessivo non superiore al 80% del contributo concesso, ad eccezione del caso in cui sia stata già erogata una anticipazione del 50% del contributo concesso a fronte della quale è possibile erogare un solo acconto.

la domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno 60 giorni dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori. Il suddetto termine non si applica in caso di richieste di acconti presentate da soggetti pubblici.

Qualora il beneficiario sia Ente Pubblico:

Gli acconti possono essere richiesti per un importo, rispettivamente, non inferiore al 40% e non superiore al 90% del contributo concesso, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 16 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" (DGR 412/2008), come modificato dalla D.G.R. n.370/2010.

Nel caso in cui sia stato corrisposto un anticipo del 50% del contributo (art. 56 del Reg. CE 1974/2006 come modificato dal Reg. CE 363/09), è consentita l'erogazione di un solo acconto sino al raggiungimento, unitamente all'anticipo di cui sopra, di una percentuale non superiore al 90% del contributo concesso.

- per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, considerata l'eventuale anticipazione erogata, non superi il 90% del contributo concesso nell'ambito della Misura;
- Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti per un importo rispettivamente non inferiore al 40% e non superiore al 90% del contributo concesso, ad eccezione del caso in cui sia stata già erogata una anticipazione

del 50% del contributo concesso a fronte della quale è possibile erogare un solo acconto.

Varianti

Per le richieste di "varianti in corso d'opera", per la loro valutazione e istruttoria, si applicano le pertinenti norme stabilite dall'art. 23 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" (DGR 412/2008 e successive mm. e ii).

In linea con quanto disposto dallo stesso articolo si richiamano, comunque, i seguenti punti:

- le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente (Area Settore Provinciale Agricoltura ROMA), corredata della relativa documentazione tecnica, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La variante potrà essere ammessa a condizione che l'iniziativa conservi la sua funzionalità complessiva e che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto;
- a fronte di richiesta di variante e della sua eventuale approvazione da parte della struttura regionale competente, deve essere data preventiva comunicazione al soggetto proponente la PIT null al fine di consentire di valutare se la variante proposta sia in grado di incidere sulla permanenza dei requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato.
- sono considerate varianti in corso d'opera: cambio del beneficiario (solo in condizioni particolari), cambio della sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate, modifiche del quadro economico originario.
- in ogni caso la variante non può comportare un aumento del contributo concesso così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, né un aumento dei tempi di realizzazione, fermo restando che saranno considerate ammissibili varianti che comportino esclusivamente modifiche nell'ambito della medesima tipologia di investimento. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario;
- le attività, i servizi, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati esclusivamente dopo l'inoltro della richiesta ma anche prima dell'eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante antecedentemente alla sua formale approvazione non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario;
- l'importo oggetto di variante non può in ogni caso oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento, al netto delle spese generali e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa; la soglia del 20% del costo totale dell'investimento quale tetto massimo di una variante può essere superata, fino all'intero ammontare dell'investimento finanziato, per cause di forza maggiore, adeguatamente motivate;
- la variante di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso, al netto delle spese generali, può essere autorizzata anche in sede di accertamento finale da parte del funzionario incaricato. In ogni caso la variante dovrà essere preventivamente comunicata all'Area competente.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo e non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi, alla dichiarazione di perdita dei requisiti di ammissibilità ed alla valutazione circa l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato Territoriale del quale la domanda di aiuto fa parte.

nel caso in cui il Progetto Integrato Territoriale, del quale la presente domanda di aiuto fa parte, sia stato ammesso a finanziamento sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far variare le valutazioni

sulla base delle quali il PIT è stato ammesso a finanziamento;

Resta fermo quanto disposto dall'applicazione della normativa vigente in materia di varianti in corso d'opera, secondo quanto previsto in particolare dall'articolo 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), dagli articoli 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Proroghe

Per l'eventuale concessione di proroghe si applicano le norme stabilite dall'art. 24 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" (DGR 412/2008 e successive mm. e ii).

In linea con quanto disposto dallo stesso articolo si richiamano i seguenti punti:

- Possono essere concesse proroghe, per un periodo non superiore a 365 giorni, per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.
- la richiesta di proroga, debitamente giustificata dalla ditta beneficiaria e contenente il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovrà essere presentata all'Area competente e, per conoscenza, al soggetto proponente la Progettazione Integrata Territoriale. L'area competente, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dalla ditta beneficiaria e concede o meno la proroga per l'ultimazione dei lavori;
- le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata entro il periodo di proroga concedibile;
- l'Area competente, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento delle operazioni o, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
- nel caso di concessione di proroghe per periodi superiori ai sei mesi, relativamente a domande di aiuto per le quali è stata richiesta ed autorizzata la concessione dell'anticipazione prevista dall'art.15 delle disposizioni di attuazione delle misure ad investimento (D.G.R. 412/2008 e ss.mm.ii.), il funzionario istruttore condiziona l'approvazione della proroga alla fornitura di un'appendice alla polizza fidejussoria prestata a garanzia dell'anticipazione ricevuta, che garantisca la copertura dell'ulteriore periodo concesso e conseguenti rinnovi semestrali automatici.

Resta fermo quanto disposto dall'applicazione della normativa vigente in materia, secondo quanto previsto in particolare dall'articolo 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento).

Fine lavori

- Il beneficiario dovrà comunicare all'Area competente per territorio, indipendentemente dalla tipologia degli interventi, la data di fine lavori entro 15 giorni a far data dall'ultimazione degli stessi.
- La verifica del rispetto del termine stabilito per la realizzazione dei lavori nell'ambito della Misura sarà effettuata sulla base della comunicazione di fine lavori, coerente con originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute, o sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della richiesta di pagamento del saldo finale dell'operazione, che il beneficiario dovrà presentare all'Area Settore Provinciale Agricoltura ROMA competente per territorio e, per conoscenza, al soggetto proponente la Progettazione Integrata Territoriale.
- Nel caso di realizzazioni parziali degli investimenti si procederà, sulla base dei documenti presentati per la rendicontazione e delle verifiche svolte in

fase di accertamento finale, alla verifica di funzionalità della parte delle operazioni e dei lavori svolti nell'ambito della Misura, e alla verifica che dette parziali realizzazioni non comportino una perdita di requisiti del Progetto Integrato Territoriale.

- Resta inteso che laddove non siano stati realizzati tutti gli interventi e tutte le attività previste con il presente provvedimento di concessione, o comunque nel caso in cui il lotto di interventi realizzato o la parte di attività effettuate siano considerati non funzionali in sede di rendicontazione ed accertamento dei lavori, saranno avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale del contributo concesso e verificato se a tale decadenza consegua la perdita dei requisiti di ammissibilità anche per la Progettazione Integrata Territoriale del quale la domanda di aiuto fa parte.

Qualora il beneficiario sia Ente Pubblico:

Saldo e rendicontazione

- Il saldo finale degli interventi relativi alle "Misure ad Investimento", di cui alla D.G.R. n. 412 del 30/05/2008 e s.s. mm. ii. nonché di quelli adottati con D.G.R. 654 del 07/08/2009, attivati nell'ambito della Progettazione Integrata Territoriale può essere corrisposto previo esito positivo dell'esame consuntivo del Progetto Integrato Territoriale o, in alternativa, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria, così come disposto dall'art. 9 dei singoli bandi di misura.

Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le norme stabilite dall'art. 17 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" (DGR 412/2008 e successive mm. e ii).

Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nel citato articolo al quale si rinvia per una trattazione esaustiva dell'argomento, si richiamano di seguito i seguenti aspetti:

- il beneficiario dovrà presentare, entro i 60 giorni successivi alla fine dei lavori, la "domanda di pagamento telematica del saldo" per richiedere l'erogazione del saldo finale all'Area Settore Provinciale Agricoltura ROMA competente per territorio. A tal fine dovrà essere utilizzata l'apposita funzione resa disponibile dal Sistema Informativo P.S.R. Lazio. All'invio telematico dovrà seguire l'inoltro cartaceo all'Area competente per territorio, completo di tutta la documentazione richiesta, con l'avvertenza che la domanda di pagamento non verrà sottoposta ad istruttoria fino al momento della ricezione di detto cartaceo. Si ribadisce che il mancato rispetto del termine sopra indicato, qualora non adeguatamente motivato, comporterà l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati e il relativo livello di conseguimento degli obiettivi generali e specifici della misura così come richiamati all'art.2 del bando della misura 313 Azione A2;
- copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento conformi a quanto disposto dall'art.20 delle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" di cui alla DGR 412/2008 e ss.mm. ii (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria equivalente;
- Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti per importi superiori a 500 euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso.
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario;

- certificato di agibilità (ove previsto) e, dove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- autorizzazione sanitaria (ove prevista);
- contabilità finale dei lavori, delle attività e, ove pertinente, computo metrico consuntivo e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature eventualmente acquistate;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti strutturali realizzati.

I funzionari responsabili dell'accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto necessario, ulteriore documentazione.

Per quanto concerne la "fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro - prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura" si applicano le norme stabilite dall'art. 42 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" (DGR 412/2008 e successive mm. e ii).

Si richiamano, in particolare, alcune disposizioni connesse a tali aspetti applicabili alla presente concessione:

- sono riconosciute eleggibili esclusivamente le spese relative alle forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro, ovvero le prestazioni volontarie non retribuite, i lavori in economia e i contributi in natura determinate ex ante, riportate in maniera analitica, per singola voce di spesa, nel computo metrico predisposto per gli investimenti e riepilogate nel quadro economico delle operazioni finanziate;
- la rendicontazione delle spese sostenute per le forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro, deve essere effettuata riportando per ciascuna voce di spesa autorizzata l'effettivo ammontare delle spese sostenute, facendo riferimento al medesimo schema (computo metrico) utilizzato per la presentazione della domanda e oggetto del finanziamento concesso;
- nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative. È in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.

Qualora il beneficiario sia Ente Pubblico:

- provvedimento di approvazione da parte dell'organo competente della Stazione appaltante dello Stato finale dei lavori, del Certificato di regolare esecuzione e del rendiconto della spesa finale occorsa per la realizzazione dell'intervento, comprensivo di: conto finale e relativa relazione di cui agli articoli 200 e 202 del D.P.R. 207/2010 (regolamento), certificato di regolare esecuzione, quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione giustificativa.

qualora pertinenti dovranno essere allegati: statoli di avanzamento dei lavori (SAL), certificato/i di pagamento e relativi/i provvedimento/i autorizzativo/i (qualora non siano stati già allegati alle eventuali richieste di acconto); verbale/i di sospensione dei lavori e relativo/i verbale/i di ripresa di cui all' art. 158 del Regolamento; ordine/i di servizio di cui all' art. 152 del Regolamento; ulteriore/i dichiarazione/i liberatoria/e della/e ditta/e fornitrice/i riportante gli estremi dei pagamenti effettuati, nel caso di attestazione diversa da quietanza bancaria (qualora non siano stati già allegati alle eventuali richieste di acconto); certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate.

Parziale realizzazione e decadenze

Per le parziali esecuzioni delle attività e/o dei lavori sono di applicazione le norme stabilite dall'art. 29 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" (DGR 412/2008 e successive mm. e ii).

Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nel citato articolo al quale si rinvia per una trattazione esaustiva dell'argomento, si richiamano di seguito i seguenti aspetti:

- nei casi di parziale realizzazione delle attività e/o dei lavori approvati nell'ambito della Misura, sarà valutata la funzionalità dell'investimento realizzato rispetto all'operazione approvata e ammessa a finanziamento. Qualora venga accertato che il lotto di lavori eseguito non sia funzionale e non consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti in fase progettuale, l'ufficio istruttore avvierà le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo relativo a detto lotto, nonché per l'eventuale restituzione delle somme già erogate a titolo di anticipo o acconto, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
- se, di contro, le attività parzialmente attuate e/o il lotto di lavori eseguiti è considerato comunque funzionale, è possibile procedere al riconoscimento e all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati. Rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'art.30 del Reg. UE 65/2011 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.
- nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, non è consentito utilizzare le economie per il riconoscimento di spese relative a interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.
- Comunque nel caso di mancato rispetto degli impegni, assunti dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto o relativi a prescrizioni definite in sede istruttoria o nel presente provvedimento, nonché in caso di difformità tra le dichiarazioni rese e quelle accertate, per responsabilità diretta del beneficiario, si procederà alla pronuncia della decadenza dal contributo concesso ed al recupero delle anticipazioni eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano le disposizioni recate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e, tra questa, quella stabilita dal regolamento (UE) n. 65/2011 e successive mm.e ii.

Per le procedure delle riduzioni ed esclusioni sono di applicazione le norme stabilite dall'art. 28 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" (DGR 412/2008 e successive mm. e ii) e dalla D.G.R. n. 161/2010 e sue determinazioni applicative. Si evidenzia e precisa:

- Nel caso di mancato rispetto degli impegni essenziali, come dettagliati nella scheda delle riduzioni/esclusioni relativa alla misura di cui al presente provvedimento di concessione degli aiuti, assunti dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto o relativi a prescrizioni definite in sede istruttoria o nel presente provvedimento, nonché in caso di difformità tra le dichiarazioni rese e quelle accertate per responsabilità diretta del beneficiario, si procederà alla pronuncia della decadenza dal contributo concesso e al recupero delle anticipazioni eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali.
- Nel caso di mancato rispetto degli impegni non essenziali, ossia di quegli impegni la cui violazione non pregiudica il mantenimento dell'ammissibilità al sostegno pubblico dell'operazione a cui afferisce l'impegno violato, la penalità prevista per le inadempienze è la riduzione, ossia la decurtazione parziale del contributo, secondo le modalità specificate dall'Amministrazione regionale nella scheda delle riduzioni/esclusioni relativa alla presente misura.
- In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/2011, se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell'importo del contributo spettante accertato a seguito del controllo amministrativo e/o in loco, si applica una **riduzione** pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo

accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il "beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile". La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post (articoli 25, 26 e 29 del regolamento (UE) n. 65/2011).

Si richiamano, inoltre, le disposizioni recate dall'**art. 30 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento"** (DGR 412/2008 e successive mm.e ii), in materia di sanzioni amministrative e penali:

- Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche e integrazioni.
- L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi l'esposizione di dati o notizie false e il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.
- Nel caso di un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, oltre al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali e all'applicazione delle sanzioni di cui alla richiamata L. 898/86 e successive modifiche e integrazioni, si procede, se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.
- Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Sono comunque fatti salvi tutti i casi di decadenza parziale e/o totale imputabili a **cause di forza maggiore** come disciplinati dall'art. 25 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" e, in caso di Pacchetto Giovani, dall'articolo 13 "Modalità di erogazione del premio" del Bando della misura 112 PG alla DGR 368/2011

DISPOSIZIONI FINALI

Il beneficiario

- dovrà far pervenire all'Amministrazione regionale che ha rilasciato il presente atto, entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso, la deliberazione di accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute, con la quale:
 - si recepisce il presente provvedimento di concessione del contributo, da riconsegnare sottoscritto e timbrato in ciascuna pagina;
 - si riapprova il progetto esecutivo ed il quadro economico;
 - si provvede all'effettivo stanziamento, nell'apposito capitolo di bilancio, della somma corrispondente alla quota di partecipazione a proprio carico, per la realizzazione del progetto finanziato.

Il mancato rispetto del termine previsto comporterà l'applicazione del sistema sanzionatorio delle riduzioni ed esclusioni.

- per investimenti strutturali, il progetto esecutivo, riapprovato dall'organo competente della Stazione appaltante, dovrà essere appaltato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del Dpr 207/2010 e ss. mm. e ii; il mancato rispetto del sopracitato adempimento comporterà l'applicazione del sistema sanzionatorio delle riduzioni ed esclusioni.
- l'aggiudicazione definitiva dei lavori e delle forniture di beni e servizi e la successiva consegna dovranno essere espletati entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla accertata notifica del presente provvedimento di concessione; dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il termine utile per l'ultimazione dei lavori (tempistica di realizzazione) e degli ulteriori interventi previsti nel progetto. Il mancato rispetto del sopracitato adempimento comporterà l'applicazione del sistema sanzionatorio delle riduzioni ed esclusioni.
- Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel documento di programmazione sullo Sviluppo Rurale e alle relative disposizioni attuative.

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale Avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presente comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla presente comunicazione.

- Avverso gli atti conseguenti alla sottoscrizione del presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Ordinario nel termine di 10 anni dalla loro formazione.

Note ed prescrizioni:

Il paragrafo tempo di esecuzione lavori di pagine 4-5 del presente provvedimento, è integrato come di seguito:

"Qualora il beneficiario sia ente pubblico, lo stesso dovrà ultimare i lavori previsti entro 6 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori e pertanto entro il termine ultimo del 08/03/2015

-Ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio e dei controlli la data di ultimazione dei lavori è la data riportata nel Verbale di Ultimazione dei Lavori."

In applicazione di quanto disposto con D.G.R. n. 319 del 10/10/2013, il paragrafo Disposizioni finali del presente provvedimento, segnatamente a quanto indicato al quinto tratto del primo punto Laggiudicazione definitiva dei lavori (1), deve intendersi modificato come di seguito indicato:

L'Ente beneficiario dovrà indire una gara per l'aggiudicazione dei lavori ammessi nonché dei beni e servizi da acquisire, e dovrà completare la relativa procedura sino al formale inizio lavori, entro 150 giorni successivi alla notifica del presente provvedimento di concessione. Dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il termine utile per ultimazione dei lavori (tempistica di realizzazione) e degli ulteriori interventi previsti nel progetto.

AREA DECENTRATA AGRICOLTURA
DI ROMA
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE



N.B. Il presente provvedimento viene trasmesso in duplice copia in quanto una copia deve essere sottoscritta, in ciascuna pagina, dalla detta beneficiaria per accettazione e restituita a questa Area.

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

Il sottoscritto ZINGARETTI NICOLA, in qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA (barrare la voce non interessata) dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento di concessione n. 791 del 24/03/2014 emesso dall'Area Decentrata Agricoltura di ROMA e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando a opporre riserve di qualsiasi genere.

In allegato:

- delega
- copia fronte/retro del documento di riconoscimento del _____

Luogo _____, data / / _____

FIRMA

firma del funzionario ricevente la dichiarazione

N.B. La presente attestazione debitamente firmata deve essere redatta e consegnata all'Area di competenza sia qualora l'atto di concessione firmato in ogni sua pagina venga trasmesso dal beneficiario tramite servizio postale o servizi similari, sia qualora l'atto di concessione venga restituito dal beneficiario, o suo delegato, brevi manu.



REGIONE
LAZIO

MISURA
AZIONE

313
A2

DOMANDA N.

9475908425

Allegato I Atto di concessione

DESCRIZIONE OPERAZIONE			RICHIESTO					AMMISSIBILE					FINANZIABILE							
Prov.	SI	TI	Voce di spesa	Importo investimento	LEON	SG	CR %	CR	LA	LEON	SG	CR %	CA	F	CR %	CF	LEON	SG	Ann	
Altre voci beneficiari		01	H	Acquisto attrezzature e arredi	142.200	0	25,500	100	142.200	127.500	0	11.500	100	127.500	127.500	100	127.500	0	11.500	SI

Prov.: Provincia (CF completata, CF invariata, Altre voci completate, Altre voci invariata)

TI: Tipologia di intervento

SI: Tipologia di Soccorso

TI: Tipologia di investimento (se strutturale - se trascurabile, attrezzature e altre (beneficiari) - se finanziabile - se beneficiario - per primo unico - se subvoco)

Import.: Investimento

LEON: Di cui lavori in esecuzioni/ contributi in natura

SG: Di cui spese generali

CR %: percentuale di contributo richiesto

CR: Contributo richiesto

LA: Investimento ammissibile

CA %: percentuale di contributo ammissibile

CA: contributo ammissibile

F: investimento finanziabile

CR %: percentuale contributo finanziabile

CF: contributo finanziabile

Ann: Anno (anno)